COMUNE DI MONTALTO DORA
Città metropolitana di Torino

REGOLAMENTO
PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

(di cui all'art.113 del D.lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i)

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art.113 del D.lgs. n°50/2016 (pubblicato nel S.O. n°10 alla G.U. 19 aprile 2016, n°91), come modificato dall'art.76 del D.lgs. 19 aprile 2017, n°56 e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs. n°50/2016 e s.m.i. e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.lgs. n°56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 30/12/2019 con le seguenti OO.SS.:

UIL

CGIL

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art.113, comma 1 e seguenti, del D.lgs. n°50/2016 (da ora in poi "Codice").
2. Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante per le attività di programmazione della spesa per investimenti,, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori (ovvero direzione dell'esecuzione) e di collaudo tecnico amministrativo (ovvero di verifica di conformità), di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, a cura del personale interno.
3. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione lavori o collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'art. 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.

Art. 2 – Costituzione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2,00% sull'importo posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione e comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80,00%, ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20,00%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'80% di cui sopra si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico dell'Ente. Gli oneri fiscali IRAP, gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80% in argomento.
4. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art.16 del D.P.R. n°207/2010.
5. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 3 – Destinatari

1. La quota dell'80,00% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art.113, comma 2, del D.lgs. n°50/2016 e s.m.i.;
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
   - responsabile unico del procedimento;
   - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
   - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art.26 del Codice;
   - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt.32 e 33 del Codice;
   - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
   - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
   - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
   - soggetti incaricati del collaudo statico;
   - soggetti incaricati della verifica di conformità;
   - i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 4 - Costituzione gruppo di lavoro

1. L'Ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del responsabile competente, la struttura tecnico-amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti sono indicati i tempi per provvedere anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività assegnate.
6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art.35 bis del D.lgs. n°165/2001. Il Responsabile del servizio che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione

svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
   a) tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo;
   b) la progettazione ed il coordinamento della sicurezza;
   c) la progettazione interna;
   d) le forniture di acquisto di beni di consumo , lavori, servizi e forniture che vengono commissionati tramite affidamento diretto;
   e) servizi o forniture (con o senza posa) per i quali non sia nominato un direttore dell'esecuzione , distinto dal RUP;
   f) Le attività connesse alla predisposizione e modifica di strumenti urbanistici

Art. 7 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art.3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art.3, lett. ggggg).

Art. 8 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza la quota è assegnata, su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili, tra quelle di cui all'art.37 del Codice.
2. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II - Fondo per lavori

Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è che vi sia l'espletamento di una gara, sia pure semplificata.
2. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'ex-art.163 del Codice dei contratti.
3. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001, n°380, e dell'articolo 28, comma 5, della Legge 17 agosto 1942, n°1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.

Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori, viene fatto riferimento all'importo a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza.
2. La percentuale massima stabilita dal D.lgs. n°50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o lavoro, servizio, fornitura da realizzare:
   a) importo oltre la soglia comunitaria: percentuale del 1,20%;
   b) importo da euro 1.000.001,00 e sino alla soglia comunitaria : percentuale del 1,80%;
   c) importo fino ad euro 1.000.000,00: percentuale del 2,0%;

3. L'importo del Fondo non è soggetto ad alcuna modifica in funzione dei ribassi conseguiti in sede di gara.
4. Tali risorse sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno dei quadri economici dei relativi progetti.

Art. 11 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art.106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art.106 del Codice.

Art. 12 - Coefficienti dì ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
2.

LAVORI ED OPERE			
DESCRIZIONE ATTIVITA' GENERALE	**QUOTA TOTALE (%)**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' SPECIFICA**	**QUOTA SPECIFICA (%)**
PROGRAMMAZIONE	5	Redazione programma triennale	5
FASE GARA	15	Predisposizione e controllo atti di gara (bando – disciplinare – lettera invito – preselezione)	10
		Collaborazione amministrativa	5
FASE ESECUTIVA	35	Direzione lavori (eventualmente direttore operativo)	20
		Collaudo statico	5-
		Collaudo tecnico-amministrativo o Certificato di regolare esecuzione	10
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	45	Responsabile del procedimento	35
		Verifica progetto	10
TOTALE (%)	**100**		**100**

3. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.
4. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.
5. Qualora alcune funzioni o parti di esse siano affidate all'esterno l'importo dell'incentivo sarà definito in base a quanto realmente curato dal personale dell'Ente.
6. La verifica dei progetti redatti da professionisti esterni è demandata al responsabile del procedimento

che vi provvede secondo quanto stabilito nel codice.

7. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidate all'esterno. Nel caso venga affidata all'esterno l'attività di supporto al RUP, detto compenso sarà ridotto in funzione del grado di delega e comunque con un minimo del 20%.

Art. 13 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre alle condizioni sopra indicate, è la previsione delle opere nei documenti di programmazione dell'amministrazione

CAPO III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 14 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è che vi sia l'espletamento di una gara, sia pure semplificata.
2. Per le forniture di importo superiore a euro 40.000,00 è richiesto il documento di progettazione di servizi e /o forniture.
3. Gli incentivi, nel caso di appalti per l'acquisizione di forniture e servizi, possono essere assegnati solo quando è nominato il Direttore dell'esecuzione, come previsto dall'art. 113, comma 2 del D.lgs. 50/2016.

Art. 15 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre alle condizioni sopra indicate, è la previsione delle acquisizioni nella programmazione biennale dei servizi e delle forniture dell'amministrazione.

Art. 16 - Graduazione del fondo incentivante

1. Ai fini della graduazione del fondo per i servizi e le forniture viene fatto riferimento all'importo a base di gara, inclusi gli oneri di sicurezza.

   La percentuale massima stabilita dal D.lgs. n°50/2016 è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura da realizzare:

   a) importo oltre la soglia comunitaria: percentuale del 1,20%;
   b) importo da euro 100.001,00 e sino alla soglia comunitaria : percentuale del 1,80%;
   c) importo fino ad euro 100.000,00: percentuale del 2,0%;

Art. 17 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

SERVIZI E FORNITURE			
DESCRIZIONE ATTIVITA' GENERALE	**QUOTA TOTALE (%)**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' SPECIFICA**	**QUOTA SPECIFICA (%)**
PROGRAMMAZIONE	5	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione programma biennale servizi e forniture	5
		Predisposizione e controllo atti di gara	

FASE DI GARA	15	(bando – disciplinare – lettera invito – preselezione) Collaborazione amministrativa	10 5
FASE ESECUTIVA	40	Direzione esecutiva del contratto Verifica di conformità	25 15
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	40	Responsabile del procedimento	40
TOTALE (%)	**100**		**100**

Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.

2. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.
3. Qualora alcune funzioni o parti di esse siano affidate all'esterno l'importo dell'incentivo sarà definito in base a quanto realmente curato dal personale dell'Ente.

CAPO IV - Norme comuni

Art. 18 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art.113, comma 3, ultimo periodo del D.lgs. n°50/2016 e s.m.i. è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 19 - Disciplina delle attività svolte informa "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'Ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Responsabile del servizio.

Art. 20 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art.113 del D.lgs. n°50/2016 e s.m.i..

Art. 21 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
   - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
   - della completezza della funzione svolta;
   - della competenza e professionalità dimostrate;
   - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

Art. 22 - Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, sì sommano le relative percentuali.

Art. 23 - Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e Direttori Operativi, etc...), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 24 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal Responsabile del servizio.

Art. 25 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Segretario Comunale, su proposta del Responsabile del servizio competente.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:
   - alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'Ente) per le fasi già svolte,
   - all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e di verifica di conformità per la liquidazione finale.

4. Il Responsabile del servizio competente, successivamente alla fase di aggiudicazione del lavoro, servizio o fornitura per la prima liquidazione e successivamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di verifica di conformità per la liquidazione finale, redige la proposta di liquidazione del Fondo in cui indica:
   - i soggetti che hanno svolto le attività di cui all'art. 3, comma 2 e le relative quote di ripartizione del Fondo;
   - il rispetto dei tempi e dei costi definiti rispettivamente nel cronoprogramma e nel quadro economico del progetto posto a base di gara;

   oppure

   - l'eventuale scostamento dai tempi e/o dai costi definiti rispettivamente nel cronoprogramma e nel quadro economico del progetto posto a base di gara, le relative motivazioni e le conseguenti riduzioni delle percentuali di ripartizione del Fondo.

5. Il Segretario Comunale valuta il documento di cui al precedente comma e dispone la liquidazione del Fondo mediante propria determinazione.

Art. 26 - Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
   a) per la programmazione della spesa per investimenti con l'emanazione del relativo provvedimento;
   b) per la verifica dei progetti con l'invio della relazione finale di verifica;
   c) per le procedure di bando con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
   d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi con l'espletamento delle verifiche periodiche;
   e) per la direzione lavori con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
   f) per il collaudo statico con l'emissione del certificato di collaudo;
   g) per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
   h) per il collaudo con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 27 - Liquidazione – limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50,00% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 28 – Entrata in vigore e fase transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte per lavori, servizi e forniture i cui progetti siano stati approvati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.04.2016 n. 50.
2. Per tutte le attività inerenti i lavori i cui progetti siano stati approvati fino al 18.04.2016, gli incentivi verranno liquidati secondo la normativa previgente.
3. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello vigente in precedenza.
4. Le norme del presente regolamento sono automaticamente modificate in seguito all'emanazione di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.